

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1988

**relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86
(annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria)**

(88/166/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 176,

considerando che con sentenza del 23 febbraio 1988 (1) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria a motivo di talune modifiche redazionali apportate alla versione notificata di tale atto successivamente alla sua adozione;

considerando che a norma dell'articolo 176 del trattato spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa e che a tal fine è sufficiente confermare il testo della direttiva annullata nella versione adottata dal Consiglio;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria è da considerarsi adottata nella versione figurante in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

(1) Sentenza 131/86 non ancora pubblicata.